



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado "G. Fumasoni"

Via C. Valorsa n. 70 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO) - tel. 0342/492198

Codice Fiscale 80002860148 - Codice Istituto: SOIC801006 - e-mail: soic801006@istruzione.it

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

(D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici _G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12).

Deliberato dal Consiglio di Istituto con **Delibera n 7 del 12.01.2024**

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento detta criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Berbenno di Valtellina (SO) "Giuseppe Fumasoni", di seguito chiamato "Istituto" per lavori e forniture di beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

Il presente Regolamento recepisce, integra e attua le nuove disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12).

Il D . I . 1 2 9 / 2 0 1 8 attribuisce al Consiglio di Istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento da parte del Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori.

ARTICOLO 2 – Principi

L'acquisizione di forniture e servizi avviene nel rispetto dei principi, indicati all'articolo 30 c. 1 del D.Lgs 36/2023, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Il DS garantisce il rispetto di tali principi come declinati dalle Linee guida di ANAC.

Vengono introdotti ex novo da D.Lgs 36/2023 i seguenti principi negli affidamenti degli appalti pubblici:

- "Principio del risultato" (art. 1) quale interesse pubblico primario che le stazioni appaltanti devono perseguire nell'esercizio della loro attività affidando il contratto e vigilando sulla sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- "Principio dell'accesso al mercato" (art. 3) in base al quale le stazioni appaltanti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- "Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento" basato sul presupposto che l'operatore economico deve confidare sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede (art.5).

ARTICOLO 3 – Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile dell'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto del presente Regolamento è il Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Nello svolgimento dell'attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A.

Il Dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

ARTICOLO 4 – Acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a 5.000,00 euro (cinquemila/00)

Per gli acquisti fino ad euro 5000,00 I.V.A. esclusa, si può seguire la procedura dell'affidamento diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici. (art. 49, c.6 D.Lgs 36/2023)

ARTICOLO 5 - Acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori a 140.000,00 euro (centoquarantamila/00).

Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, per l'acquisizione di forniture e servizi per importi rientranti in questa fascia, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, il Consiglio di Istituto delibera di applicare l'art. 50 c. b del D.Lgs 36/2023 ovvero "senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante".

L'individuazione dell'affidatario nell'ipotesi di affidamento diretto avviene preferibilmente attraverso:

- comparazione dei listini di mercato o cataloghi presenti sul Mepa;
- comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

ARTICOLO 6 – Acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori a 140.000,00 euro per forniture di beni e servizi

Per la fascia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare.

La Delibera del Consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati.

ARTICOLO 7 – Norme concernenti l'acquisizione dei lavori

L'Istituto in caso di affidamento di lavori procede in conformità alla normativa vigente:

Per importi inferiori a 150.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 50, comma b, D.Lgs 36/2023);

Per importi pari o superiori a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

ARTICOLO 8 – Principio di rotazione

L'art. 49 del D.Lgs 36/2023 recita: "in applicazione del principio di rotazione è vietato

l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.”

Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente ovvero “In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto” (comma 4 dell'art.49 del D.Lsg. 36/2023).

In ossequio a quanto stabilito dalla normativa vigente il Dirigente Scolastico procederà a motivare adeguatamente l'eventuale invito del precedente invitato/affidatario anche in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.

ARTICOLO 9 – Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni (Art.7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.)

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento del PTOF nell'ambito dell'autonomia scolastica;

VISTO l'art. 14, comma 3 (Regolamento autonomia scolastica) del D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTO l'art. 43 comma 3 del D.A. n. 7753/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO l'art. 7, comma 6-bis del D.Lgs. 165/01 in forza del quale le PP.AA. disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.A. n. 7753/2018, ai sensi del quale al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro; VISTO il D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

VISTE le note “Progetti PON-FSE” n° 34815 e n° 38115 del 02/08/2017 e del 18/12/2017;

VISTO il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 ai contratti di prestazione d'opera con esperti esterni”;

VISTE le modifiche apportate dall'art. 5 del D.Lgs. 75/2017 all'art. 7 del

D.Lgs. 165/01 sui rapporti di collaborazione e sul conferimento di contratti di lavoro autonomo;

VISTA la Legge 27/12/2017 n° 205: Legge di Bilancio dello Stato 2018;

Si emana il presente regolamento che disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 43 del D.A. n. 7753/2018.

Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, verifica la necessità o l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso

avvisi interni tenendo conto delle mansioni esigibili e successivamente valuta il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Fatto salvo il divieto, per le amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 75/2017 che ha novellato l'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 165/01) di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, per specifiche esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

N.B.

Con riferimento agli incarichi di collaborazione, si richiama lo spostamento temporale al 1° Gennaio 2019 dell'applicazione del divieto di cui sopra, ai sensi di quanto disposto in merito dalla Circ. N°1/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/01/2018, che richiama la Legge n° 205/2017 (art. 1, comma 1148, lettera h). Pertanto, l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica.

È fatto, quindi, divieto alla Istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Nel caso in cui l'Istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste da quanto sopra indicato, si avvalga di esperti estranei all'Amministrazione, con gli stessi può stipulare a normativa vigente ed a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali scelte dal Dirigente scolastico in modo alternativo:

- Contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
- Contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
- Apposite Convenzioni/Collaborazioni con Enti per la fornitura di servizi (formazione a cura di esperti, tutor, ecc.). Con riferimento alla Nota MIUR n° 34815 (Nota Progetti PON-FSE) del 02 agosto 2017, l'istituzione scolastica può infatti stipulare, in alternativa ai contratti di prestazione d'opera, apposite convenzioni (e/o accordi di partenariato, protocolli di intesa) con altre Amministrazioni Pubbliche e/o con Enti Privati del territorio, Associazioni, Università ed organismi di Formazione Professionale Regionale, Enti di Formazione con esperti della materia, Enti Accreditati dal MIUR e altri, al fine di garantire l'effettuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ai sensi e per gli effetti della Legge 107/15, art. 1, commi 33-43), l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici

progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione, compresi i progetti europei PON-FSE.

Oltre alle disposizioni sopra richiamate, si fa presente che, nell'attuazione dei progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo (PON-FSE), possono essere stabilite disposizioni specifiche a cura dell'Autorità di Gestione finalizzate a garantire l'efficacia e la qualità degli interventi per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

In particolare, sono definite apposite disposizioni nei casi in cui le Istituzioni scolastiche titolari dei progetti svolgano una funzione per la formazione del personale a livello territoriale o anche nazionale in favore di diverse scuole e categorie di personale. In tali casi, al fine di garantire esperti di alto livello adeguato al personale da formare, si prevede direttamente l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, senza previa ricerca del personale interno (cfr Avviso 6076 del 04/04/2016).

Publicazione degli avvisi di selezione

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie annualmente assegnate, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti (interni e/o esterni) e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare sul proprio sito web. La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

Manifestazione d'interesse attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito WEB dell'Istituzione scolastica per la ricognizione di professionalità interne corrispondenti allo specifico percorso formativo e/o progetto richiesto. L'avviso conterrà criteri specifici e predeterminati di selezione. Il personale docente interessato, potrà presentare il proprio CV corredato da titoli ed idonea documentazione che attesti la coerenza degli stessi con la professionalità richiesta;

Avviso di selezione per esperti esterni (da pubblicare su albo online).

Nel caso in cui il procedimento descritto nel punto precedente abbia dato esito negativo (per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro), la scuola può individuare personale esterno attraverso due procedure alternative: ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ricorrendo a docenti di altre Istituzioni Scolastiche (art.35 del CCNL "Scuola" del 29/11/2007, DPR 275/99 L.107/2015); stipulare contratti di lavoro autonomo (prestazione professionale e/o occasionale) con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/01;

Bando di selezione tramite procedura negoziale attuata secondo le disposizioni di Legge a riguardo aperto ad Associazioni specifiche riconosciute, Enti, ONLUS, Albi professionali e/o Fondazioni che garantiscano la specifica professionalità di esperti esterni.

Fermo restando la possibilità di stipulare bandi per esperti esterni di validità pluriennale (di norma triennale) con la formulazione di una relativa graduatoria di merito degli aspiranti conforme ai criteri del bando stesso, il periodo massimo di validità della sottoscrizione del relativo contratto in regime privatistico è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.

Il contratto è stipulato con Esperti o Enti di Formazione che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se Dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Come requisiti di ammissibilità per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
- l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Criteri di selezione/valutazione per il conferimento dell'incarico tramite AVVISO DI SELEZIONE indicati in ordine di priorità.

Ad ogni *curriculum vitae* viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi:

- titolo di studio coerente con le attività da svolgere;
- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell'avviso/lettera;
- pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e grado.
- Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, da specificare nelle singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci:
- 1° Macro criterio - titoli di Studio e relativa votazione;
- 2° Macro criterio - certificazioni (possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti alla tipologia della attività da svolgere;
- 3° Macro criterio – esperienza professionale, esperienza di docenza, anche universitaria, nell'attività oggetto dell'incarico; esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico; pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico; precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico; precedenti esperienze di collaborazione in altre amministrazioni pubbliche relativamente all'attività oggetto dell'incarico; corsi di aggiornamento frequentati; esperienza di docenza nei progetti finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d'aula) nei progetti finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore valutatore) nei progetti finanziati dal FSE(PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore di riferimento (PON - POR – FESR).

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano la minore età.

I titoli di cui all'elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di incarico. I punteggi da attribuire a ciascun titolo saranno riportati nelle griglie di valutazione allegate ai vari bandi e verranno determinati al momento in funzione della tipologia di incarico fermo restando che il totale massimo farà somma 100.

Si prescinde, a norma di Legge, dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Criteri di selezione/valutazione per il conferimento dell'incarico tramite BANDI

È confermata la possibilità di affidare a soggetti giuridici esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità e/o specificità (Università, Associazioni, Enti accreditati dal MIUR, Enti di

formazione esperti in materia, Attività di Tutoraggio o Noleggio di particolari servizi ecc.). In questi casi il soggetto giuridico da coinvolgere deve essere selezionato attraverso le procedure negoziali previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 56/2017, art. 36 (affidamento diretto, procedura negoziata ecc.). Per quanto riguarda i criteri di selezione il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dagli Enti di Formazione, Associazioni, ecc. e che danno titolo a precedenza, come sinteticamente riportato: accreditamento di soggetto qualificato per svolgere la formazione;

- riconoscimento quale ente certificatore;
- esperienze di collaborazione documentata con MIUR, Scuole, Enti, Università, Associazioni professionali o altro, pertinenti con il Bando;
- esperienze nell'organizzazione di convegni e seminari, master, corsi di preparazione ai concorsi, corsi di formazione post universitari ecc.. a livello regionale/nazionale/europeo;
- competenze ed esperienza professionale del personale iscritto all'organizzazione, ente ecc.. o che svolgerà l'attività sulla disciplina/settore;
- pubblicazioni.

Per particolari attività, la partecipazione alla selezione tramite bando potrà richiedere la predisposizione di un progetto formativo.

La qualità del progetto sarà valutato rispetto a:

- Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta progettuale rispetto all'offerta formativa già in essere e di integrazione con altri progetti della scuola;
- Innovatività e qualità pedagogica della proposta;

Gli avvisi/bandi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione, la durata, i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

Con riferimento al personale interno della Scuola (ATA, Tutor, etc.), sulla base dei criteri di selezione sopra esposti, si procederà alla compilazione di una graduatoria.

In base alla posizione occupata in essa, il Dirigente scolastico conferirà al docente interno uno specifico compito aggiuntivo mediante apposita lettera d'incarico.

Si prescinde dalla selezione nei confronti di figure monocratiche quali il Dirigente Scolastico e il DSGA per i quali si ritiene sufficiente l'emissione di un atto di individuazione a cura del Dirigente Scolastico.

Restano fermi gli obblighi di pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale posti a carico

dell'Istituzione Scolastica dal D.Lgs. 33/2013.

Fra la data di pubblicazione dell'avviso e quella di scadenza per la presentazione delle candidature, dovranno trascorrere di norma n. 15 (quindici) giorni, riducibili a n. 7 (sette) giorni per casi di urgenza. La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei è pubblicata all'albo online sul sito web della scuola. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro n. 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n° 275 e successive modificazioni.

Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, è pubblicata la graduatoria definitiva, (avverso la quale sarà possibile il ricorso per via giudiziale), e il Dirigente Scolastico provvederà a conferire l'incarico al personale individuato.

N.B. Non è necessario effettuare la ricerca di personale interno nel caso di procedure di affidamento alle istituzioni scolastiche di progetti di formazione del personale a livello territoriale (reti di

ambito) regionale o nazionale in favore di diverse scuole e/o per specifiche categorie di personale (ATA compreso). Questo al fine di garantire il reperimento di esperti di alto livello adeguato al personale da formare.

Individuazione degli esperti esterni

Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver preliminarmente accertato l'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Istituto.

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricula e, ove ritenuto necessario, per colloquio.

A parità di punteggio ottenuto, sarà collocato in precedenza nella graduatoria di merito l'esperto con minore età anagrafica.

La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di apposita Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal DS o da un suo delegato.

I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico.

Nel caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica delle competenze acquisite con certificazioni tangibili esempio: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto.

Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario e alle modalità di svolgimento delle attività didattiche così come determinate, nell'ambito della propria autonomia gestionale, dall'Istituto.

I criteri indicati nei punti precedenti sono applicabili anche al Personale della Scuola, al Personale Docente Universitario e al Personale delle Pubbliche Amministrazioni, che dovrà, ovviamente, ove previsto, assoggettarsi al bando.

Eventuali ulteriori criteri potranno essere, autonomamente, ampliati nel caso lo richiedesse l'area progettuale interessata.

Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l'esperto/ente il contratto, purché la situazione prospettata (esperto e/o ente) sia ritenuta idonea per l'attività da svolgere.

Si prescinde da operazioni di ulteriore selezione, in presenza di graduatorie pluriennali definitive approvate negli anni precedenti che conservano la loro validità.

Esperti MADRELINGUA con riferimento alle azioni PON-FSE (Nota MIUR n° 38115 del 18/12/2017). Per gli esperti Madrelingua, le azioni FSE stabiliscono che, nei percorsi di formazione di lingua straniera, la priorità deve essere data ai docenti madrelingua, ovvero a cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano competenze tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo.

In caso di assenza di candidature di esperti "madrelingua" secondo la definizione di cui sopra, l'Istituzione scolastica può far ricorso ad esperti "non madrelingua" che siano in possesso della laurea in lingue straniere conseguita in Italia, ma la scelta dovrà comunque tenere conto esclusivamente della lingua oggetto della tesi di laurea.

Procedure amministrative, fiscali e previdenziali per il reclutamento di personale esperto interno o esterno.

La procedura da seguire (ribadita dalla nota MIUR n.34815 del 2/08/2017), è la seguente:

1^ FASE

Preliminarmente il Dirigente Scolastico dovrà verificare all'interno della propria Istituzione Scolastica la presenza di personale docente idoneo a ricoprire l'incarico effettuando una ricognizione delle professionalità esistenti attraverso opportuno avviso (Manifestazione di Interesse)

da pubblicare (Albo on-line e/o sezione “circolari”) sul sito WEB nel quale esplicitare:

- una definizione circostanziata dell’oggetto della prestazione;
- la durata dell’incarico;
- il luogo dell’incarico e le modalità di espletamento del medesimo;
- il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali (se dovuti) e fiscali;
- le eventuali cause di incompatibilità;
- le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata;
- l’obbligo di allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo da cui evincere specifici requisiti professionali e culturali richiesti per l’erogazione della prestazione.
- Successivamente, e previa idonea graduatoria interna ammesso che si sia individuata l’expertise idonea, il DS provvede all’affidamento dell’incarico aggiuntivo come specificato sopra.

L’istituto contrattuale cui fare riferimento, è quello delle prestazioni aggiuntive. La disciplina fiscale e previdenziale è la medesima dei compensi erogati ai docenti interni dell’istituzione scolastica che effettuano prestazioni lavorative oltre l’orario obbligatorio di servizio.

In caso di attività cofinanziate dai Fondi dell’Unione Europea (PON-FSE), il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi.

2^ FASE

Nel caso in cui il procedimento di individuazione del personale (docente ed ATA) interno abbia avuto esito negativo, il Dirigente scolastico - richiamando quanto già descritto precedentemente al punto 1 D) – potrà:

- ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime da parte di personale di altre istituzioni scolastiche (art.35 del CCNL 2006/2009);
- e/o, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In entrambi i casi occorrerà effettuare una pubblicazione di AVVISO PUBBLICO all’ALBO ON LINE dell’Istituzione Scolastica cui dovrà seguire, dopo la pubblicazione di una graduatoria (prima provvisoria poi definitiva), l’individuazione mediante determina dell’esperto e successiva lettera di incarico, previa autorizzazione del DS della scuola di provenienza nel caso di collaborazioni plurime.

L’istituto contrattuale e la relativa disciplina fiscale e previdenziale è quella delle prestazioni aggiuntive.

Nel caso di contratti di lavoro autonomo (occasionale e/o professionale) con esperti esterni andrà stipulato successivamente un contratto di prestazione d’opera (ex. art. 2222 c.c.).

Nella suddetta ipotesi i compensi erogati agli esperti esterni saranno assoggettati alle disposizioni previdenziali e fiscali previste in materia di lavoro autonomo, ovvero:

- Contratti di lavoro autonomo occasionale (esperto esterno NON libero professionista): ritenuta d’acconto del 20% e obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata INPS, con assoggettamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, nel solo caso di superamento della soglia dei 5.000,00 euro annui relativi a tutti compensi di natura occasionale percepiti nell’anno solare di riferimento;
- Contratto di lavoro autonomo professionale, se l’esperto esterno selezionato è un libero professionista titolare di partita IVA. In questo caso l’esperto rilascerà regolare fattura a fronte del compenso corrisposto dalla scuola. In tal caso, non rileva, ai fini della forma contrattuale, né l’orario né il superamento dei 5000 euro che si riferiscono SOLO ai lavoratori autonomi occasionali (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS).

Al termine dell'attività, il professionista emette regolare fattura di cui al D.L. n. 55/2013 Ministero Economia e Finanze, soggetta sia a ritenuta d'acconto IRPEF (dal 01/07/2017), che ad I.V.A. Split payment da versarsi separatamente. La fattura è soggetta a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 modificata dalla legge n. 217 del 2010 di conversione del D.L.187/2010.

Si specifica, inoltre, l'irrelevanza della soglia di spesa fissata dal Consiglio di Istituto (art. 45 comma 2 lettera a) D.A. 7753/2018) ai fini dell'affidamento diretto a personale interno/esterno, essendo tale norma riferita esclusivamente alle procedure per l'affidamento dei contratti di appalto di servizi, forniture e lavori.

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.53 c. 1 e 1bis D.L.165/2001 e della L.190/12 sull'anticorruzione, solo dopo aver accertato:

- che il soggetto non si trova in regime di incompatibilità o di inconfiribilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale richiesta;
- che non sussistono conflitti, anche potenziali, di interesse che possano pregiudicare l'esercizio imparziale della prestazione.

Nel caso di svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 04/03/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, il Dirigente Scolastico deve richiedere, prima di stipulare il contratto, un certificato antipedofilia tramite l'acquisizione del casellario giudiziale dell'interessato.

Stipula di apposite Convenzioni/Collaborazioni con Enti per la fornitura di servizi (Università, Associazioni, Enti accreditati dal MIUR, Enti di formazione esperti in materia, attività di tutoring o noleggio di particolari servizi ecc.).

Per tale tipo di attività vale quanto riportato nei paragrafi precedenti del presente Regolamento, con l'applicazione amministrativa/contabile del relativo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 56/2017, art. 36).

Interventi di esperti meramente occasionali (Art. 7 – Circ. F.P. 2/2008)

Non si soggiace alle procedure comparative per la scelta dell'esperto interno/esterno (di cui all'art.7 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n.165) né all'adempimento degli obblighi di pubblicità se trattasi di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione e caratterizzate da intuito personale per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese o un compenso ad esso equiparabile (partecipazione a convegni, seminari, singole docenze, la traduzione di pubblicazioni e simili). Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.

Ne consegue che se si è in presenza di una attività progettuale del tutto peculiare e specifica come sopra illustrato, ciò può comportare la possibilità di un incarico caratterizzato dall'*intuitu personae* e come tale giustificare il ricorso ad un affidamento diretto dell'incarico stesso, con l'emissione della determina a contrarre a cura del Dirigente Scolastico contenente il dispositivo di individuazione del soggetto.

N.B. CONTRATTI CPO (Art. 54-bis del D.L. 50/2017 - Circ. INPS n° 107 del 5 Luglio 2017)

Le nuove collaborazioni professionali (Contratti CPO) introdotte dal D.L. 50/2017 hanno un ambito di applicazione specifico e molto ristretto e non vanno quindi né confuse né comprese con la genericità degli incarichi ad esperti esterni oggetto del presente Regolamento.

Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni aggiornamenti di cui al D.Lgs. 75/2017 applicabili dal 1° Gennaio 2018

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva

autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165 del 2001. Il D.Lgs. 25 maggio 2017,

n. 75, con l'art. 8 e art. 22 comma 12 ha abrogato alcuni precedenti obblighi a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In particolare da tale data (ai sensi dell'art.53 c. 12 D.L.165/2001 novellato dall'art. 8 e art. 22 c. 12 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), le Amministrazioni Pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti sono tenute a comunicare in via telematica al sistema integrato www.perlapa.gov.it, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi, l'istituto scolastico ha obbligo di comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Le Amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti richiedenti.

Al fine dell'applicazione dell'art.1, cc. 123 e 127, della L. 662/96, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal D.Lgs. 33/13 i dati di cui agli artt. 15 e 18, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.

Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso

Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95.

Nel contratto devono essere specificati:

- le parti contraenti;
- la progettazione del PTOF al quale il contratto fa riferimento;
- gli estremi della Determina a Contrarre e dell'atto di individuazione ovvero dell'approvazione della
- graduatoria di merito definitiva del bando di selezione;
- la dichiarazione di avvenuta verifica dell'insussistenza di conflitti, anche potenziali, di interesse;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni
- richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- la copertura finanziaria, la provenienza dei fondi e l'aggregato di spesa nel Programma Annuale; le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;

La presentazione al termine dell'attività di:

- fattura o dichiarazione di prestazione d'opera occasionale;
- apposito registro di firma con l'indicazione particolareggiata degli interventi svolti;
- relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti - la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Milano;
- l'impegno del contraente al rispetto delle norme connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l'informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016.

I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l'Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL. In caso di attività cofinanziate dai Fondi dell'Unione Europea, il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi.

Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. A tal fine si farà riferimento a quanto previsto nella Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro).

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Obblighi a carico del contraente

La collaborazione viene espletata personalmente dal contraente in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non continuativa e non esclusiva. Il contraente esperto esterno si impegna:

- a prestare la propria opera professionale nell'ambito del progetto approvato dall'Istituzione scolastica e, a tali fini, a coordinare il proprio intervento con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto medesimo e a svolgere la propria autonoma attività in collaborazione con i docenti referenti del progetto;
- a gestire direttamente e in autonomia le proprie attività, assumendo, se necessario, tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni;
- a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall'amministrazione scolastica;
- a svolgere personalmente l'attività senza potersi avvalere di sostituti;
- a rispondere direttamente all'istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico;
- a consegnare all'istituto scolastico una copia del "curriculum vitae" in formato elettronico depurato di ogni informazione non necessaria (numeri telefonici, residenza, hobby, ecc.) al fine della sua pubblicazione sul sito web dell'istituto scolastico, quale obbligo di legge ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.33/2013;
- al rispetto delle norme connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- A presentare al termine dell'attività:
- apposita fattura o dichiarazione di prestazione d'opera occasionale (munita di marca da bollo di € 2,00 per importi superiori a € 77,47) al fine di ottenere il compenso pattuito;
- apposito registro di firma con l'indicazione particolareggiata degli interventi svolti, vidimato dal docente referente;
- specifica relazione finale riportante le modalità di svolgimento dell'attività, gli obiettivi didattici raggiunti e i risultati conseguiti;
- nel caso di interventi su progetti complessi può essere prevista la presentazione anche di una

relazione intermedia, volta a verificare e valutare l'andamento del progetto e a correggerne, se necessario, i parametri per migliorarne l'efficacia;

- a rilasciare, se necessario in base al tipo di attività svolta, apposita dichiarazione di riservatezza circa le informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico, impegnandosi formalmente a non divulgarle all'esterno, né a soggetti terzi non autorizzati, anche successivamente alla cessazione dell'incarico e senza limiti temporali;
- ad iscriversi alla gestione separata INPS di cui alla Legge 335/1995 nel caso di superamento della fascia di esenzione di € 5.000 per anno solare, percepiti anche da una pluralità di committenti, ai fini della contribuzione previdenziale che viene calcolata sull'importo dei compensi che eccedono € 5.000,00, secondo le aliquote previste in relazione alla propria posizione previdenziale.

Al contraente esperto esterno viene consegnata, ed egli dichiara di aver ricevuto e preso visione, l'Informativa Privacy emessa pubblicata sul sito dell'istituzione scolastica.

Se necessario, in base al tipo di attività svolta, al contraente esperto esterno viene consegnato, ed egli dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'incarico del trattamento dei dati degli alunni o del personale, anche in relazione all'applicativo informatico "Registro on-line" o altri applicativi informatici che comportino l'accesso a dati personali, con facoltà e limiti indicati nella nota di incarico;

Il contraente viene informato che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, l'Amministrazione scolastica è tenuta a pubblicare i *curriculum vitae* degli incaricati sul sito web istituzionale per finalità di pubblicità e trasparenza.

Il contraente è edotto che i suoi dati personali, compresi i dati dell'incarico e l'ammontare del compenso, saranno oggetto di pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle linee guida espresse dal Garante della Privacy con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, punto 9.A.

Il contraente viene informato che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 04/03/2014 il Dirigente Scolastico, prima di stipulare il contratto, è tenuto a verificare i requisiti dichiarati dell'interessato.

Obblighi a carico dell'Istituto Scolastico e termini del contratto

L'Istituto a fronte delle attività oggetto del contratto effettivamente e personalmente svolte dall'Esperto corrisponde al contraente il compenso stabilito.

Il pagamento del corrispettivo pattuito avviene limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. Il compenso è assoggettato alle ritenute di legge. Esso è onnicomprensivo e può comprendere, oltre alla prestazione, anche la progettazione e il coordinamento dell'attività, in base a quanto previsto nel contratto.

Il contratto di prestazione d'opera non costituisce rapporto di impiego dipendente e non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della scuola.

Spetta all'Istituzione scolastica provvedere:

- all'emissione dei mandati di pagamento con distinta OIL entro i tempi previsti dal contratto;
- al versamento della ritenuta d'acconto, delle ritenute IRAP, INPS e dell'IVA quando dovute;
- al rilascio della Certificazione Unica dei compensi;
- all'inserimento dei dati nel mod. 770 Dichiarazione dei Sostituti di Imposta;
- all'inserimento nel mod. M del Conto Consuntivo.

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale nel caso i compensi non eccedano € 5.000,00, e non dà luogo in alcun caso a trattamento di fine rapporto.

La prestazione pattuita può essere motivatamente interrotta nel caso vengano meno i presupposti della prestazione senza che l'esperto possa vantare alcuna pretesa se non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate.

Applicazione ed Informazioni sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 e s.m.)

Al rapporto di prestazione d'opera si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'esperto riceve dall'istituto scolastico informativa sui rischi specifici dell'attività svolta nei luoghi di lavoro in cui è chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate, ed offre all'Istituto di cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e sicurezza. Si accerta che l'incaricato sia coperto da propria assicurazione contro gli infortuni e per la Responsabilità Civile verso Terzi, in particolare se l'esperto esterno debba operare con attrezzature, ovvero, che la polizza assicurativa dell'Istituto scolastico copra prestazioni di personale in servizio presso altre scuole o estraneo all'amministrazione in riferimento alla attività

AMMINISTRAZIONE CONFERENTE	SOGGETTO PERCETTORE	OGGETTO ED ESTREMI DEL CONTRATTO	DURATA	IMPORTO
		Prot del.....	Dal al	0,00 (IVA esclusa)

Alla presente deve essere allegato CV dell'esperto in formato UE.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni), sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Interventi di esperti a titolo gratuito

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Disposizioni Finali

ART. 10 Pubblicità

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell'Istituto al fine di consentire la libera

consultazione, in:

- Albo on line;
- Amministrazione Trasparente;
- Regolamenti di Istituto

Art.11 – Abrogazione norme

Tutte le delibere precedentemente assunte dal consiglio d'istituto in materia di regolamento

dell'attività negoziale in merito alla disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni si intendono abrogate.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia e specificatamente si rinvia alle disposizioni del regolamento di contabilità di cui al

D.A. 7753/2018 e alle disposizioni normative richiamate in premessa.

Art.13 – Foro competente

Per tutti i contratti stipulati dal Dirigente Scolastico, di norma, il Foro competente è quello di Milano, sede dell'Avvocatura dello Stato, le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitate.

Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato previa delibera del Consiglio di Istituto, anche in ragione – qualora necessario – di aggiornamenti normativi successivi alla data di deliberazione del presente documento.